

*CORTE DI APPELLO DI POTENZA**- SEZIONE LAVORO -*

Il Consigliere della Sezione Lavoro della Corte di Appello di Potenza, Dr. Rosa LAROCCA, nella causa nr. 535/2024 R.G.V.G. ha pronunciato il seguente

DECRETO

- visto il ricorso depositato in data 24/10/2024, con cui TIZIA ha chiesto la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell'indennizzo *ex lege* n. 89/2001, già modificata dall'art. 55 d.l. n. 83/2012 conv. nella l. n. 134/2012 e modificata dalla legge n. 208/2015, entrata in vigore il 1° gennaio 2016;
- considerata la richiesta di integrazione documentale inviata alla parte in data 8 novembre 2024 e l'integrazione depositata in data 22 novembre 2024;
- dato atto che la causa presupposta ha avuto inizio con atto di citazione notificato in data 22/3/2011 presso il Tribunale di Potenza, con cui TIZIA conveniva in giudizio CAIA per ottenere la divisione giudiziale dell'immobile sito in Venosa (PZ), al vico XXXXXXXXXX, e sentirla condannare al pagamento di una somma a titolo di indennità per l'utilizzo in via esclusiva dell'immobile medesimo; domanda accolta dal Tribunale di Potenza con sentenza n. 23/2024, pubblicata il 19/3/2024 e notificata in pari data;
- rilevato che la pronuncia definitiva del giudizio *a quo* è passata in giudicato il 18/4/2024 (art. 325 c.p.c.);
- rammentato che, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 89/2001 - come modificato dalla novella sopra indicata - "*La domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva*";
- rilevato che, nel caso di specie, tale semestre scade il 23/12/2024, considerata la sospensione feriale dei termini, mentre la domanda di equa riparazione è stata depositata in cancelleria il 24/10/2024;
- ritenuto, pertanto, tempestivo il ricorso de quo;
- considerato che il valore della causa presupposta ammontava ad euro 17.050,00 (valore della parte A dell'abitazione attribuito a TIZIA);
- rilevato che la ragionevole durata del processo si considera superata (a partire dalla data di notifica dell'atto di citazione avvenuta il giorno 20/3/2011 e fino alla data di pubblicazione della sentenza



conclusiva del 19/3/2024) per 8 anni, 10 mesi e 4 giorni (9 anni, ex art. 2^o bis L. 89/2001), posto che dal periodo complessivo di 12 anni, 11 mesi e 27 giorni di durata del giudizio di primo grado vanno espunti:

- il periodo di anni 3 di ragionevole durata del processo per il procedimento di primo grado;
- il periodo intercorrente tra il 10/7/2012 e il 15/1/2013 (per un totale di 6 mesi e 5 giorni), per l'adesione dei procuratori all'astensione indetta dalle organizzazioni forensi;
- il periodo intercorrente tra il 26/6/2018 e il 13/2/2019 (per un totale di 7 mesi e 18 giorni), per l'adesione dei procuratori all'astensione indetta dalle organizzazioni forensi;
- ritenuto che occorra attenersi ai criteri dettati dall'art. 2 *bis* legge n. 89/2001, come modificato dalla richiamata legge di stabilità n. 208/2015 e basarsi sul valore pari ad euro 400,00 per anno, tenuto conto dell'oggetto e della non particolare complessità del procedimento come descritto;
- rilevato pertanto che, ove si procedesse al calcolo di cui sopra, si addiverrebbe alla somma di euro 3.600,00 (euro 400,00 x 9 anni) per il primo grado, quale indennizzo spettante a parte ricorrente per l'irragionevole protrarsi della causa presupposta;
- reputato che sulle somme così attribuite spettino gli interessi legali dalle domande al saldo;
- considerato che le spese processuali debbano seguire la soccombenza e che si applicano i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 per i procedimenti monitori, da attribuirsi in favore dei procuratori anticipatari, avv. Francesco Paolo Caputo;
- ritenuto, quanto alle spese vive, risultano documentate per euro 27,00 per anticipazione forfettaria ed euro 66,87, per un totale di euro 93,87;

INGIUNGE

al Ministero della Giustizia di pagare a TIZIA la somma di € 3.600,00 a titolo di risarcimento danni da irragionevole durata del processo, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché le spese processuali, liquidate in complessivi euro 473,00, oltre I.V.A., C.P.A. e R.F. come per legge, oltre euro 93,87 per spese vive, da attribuirsi in favore dei procuratori anticipatari, avv. Francesco Paolo Caputo;

avverte il debitore che entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente decreto ha facoltà di proporre opposizione;

dispone che a cura della Cancelleria il presente decreto venga comunicato al Procuratore Generale della Corte dei Conti, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati.

Potenza, 9 gennaio 2025



Il Consigliere

dr. Rosa Larocca

